

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1279 e 1268-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 5^a Commissione permanente
(FINANZE E TESORO)

(RELATORE VALSECCHI Athos)

DEL

DISEGNO DI LEGGE N. 1279

Sgravi fiscali a favore dei lavoratori dipendenti
e dei lavoratori autonomi a più basso reddito

*approvato, in un testo unificato, dalla Camera dei deputati nella seduta
del 25 giugno 1970 (V. Stampati nn. 505, 162 e 358)*

d'iniziativa dei deputati RAFFAELLI, SULOTTO, ARZILLI, DI PUCCIO, TOGNONI,
BORRACCINO, CAPONI, CESARONI, DI MARINO, D'ALEMA, DAMICO, GIOVANNINI,
GRAMEGNA, OLMINI, LAMA, LENTI, MARTELLI, NICCOLAI Cesarino, NOVELLA,
PAJETTA Giuliano, PELLIZZARI, ROSSINOVICH, SGARBI BOMPANI Luciana, SCU-
TARI, SCIPIONI, SPECCHIO, SPECIALE, VALORI, VESPIGNANI, AMASIO (505);
ABELLI, SANTAGATI, DELFINO, ROMEO (162); ROBERTI, PAZZAGLIA, DELFINO,
ROMEO, ABELLI, SANTAGATI (358)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 giugno 1970*

con annesso testo del disegno di legge n. 1268

Disposizioni in materia di imposte di ricchezza mobile
delle categorie C/1 e C/2

d'iniziativa dei senatori BELOTTI, BUZIO, CIFARELLI, COLLEONI, SEGNANA, DEL
NERO, DE LEONI, VALSECCHI Athos, ZUGNO, NOE', LOMBARDI, CERAMI e
PELIZZO

del quale la Commissione propone l'assorbimento nel disegno di legge n. 1279

Comunicati alla Presidenza il 15 ottobre 1970

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in materia di imposte di ricchezza mobile, che, trasmesso dalla Camera dei deputati, è sottoposto nella sua integralità alla vostra approvazione, secondo l'unanime decisione della Commissione finanze e tesoro, rappresenta il risultato di un accordo fra diverse richieste e aspirazioni di parlamentari e la meditata collaborazione governativa. Se esso riassume in parte e pareggia, profondamente modificandole, le proposte di iniziativa parlamentare in epigrafe con quelle derivanti dalla fattiva presenza dell'iniziativa ministeriale, si accompagna, perfettamente intonandosi, invece, al disegno di legge Belotti, Buzio, Cifarelli ed altri, presentato a questa Assemblea prima ancora dell'approvazione definitiva del testo inviatoci dall'altro ramo del Parlamento. Ma detto questo per doverosa menzione e per debito di verità, il breve commento che presento alla vostra attenzione si svolge attorno al testo della Camera, destinato a farsi immediatamente legge se sarà onorato dal vostro consenso.

Le norme del disegno di legge si ispirano al noto concetto della perequazione, che la teorica generale dell'imposizione ha risolto sostituendo al sistema della tassazione reale quello della tassazione personale, alla tassazione sui « redditi netti », la tassazione sul « reddito netto ». In via pratica, l'obbiettivo della sostituzione dell'uno all'altro sistema è uno di quelli contemplati dalla legge di delega per la riforma tributaria, che intende, come è risaputo, sostituire con una imposta unica sul reddito complessivo delle persone fisiche le esistenti imposte di ricchezza mobile, complementare e di famiglia.

Una imposta personale unica — in un sistema tributario informato a criteri di progressività, come si legge nella Costituzione della Repubblica — è necessariamente ad aliquota progressiva e richiede, insieme, la detrazione di tutte le passività concretamente dimostrabili (proprio perchè con la tassazione personale si vuole tassare la « capacità contributiva » di una persona, la quale è sempre quella che risulta dal suo reddito, dedotti i debiti).

Aggiungasi, inoltre, che ogni sistema di imposizione personale tiene conto dei carichi di famiglia e delle condizioni della stessa.

L'obiettivo dell'introduzione dell'imposta unica sul reddito globale delle persone fisiche, che si ripropone al legislatore del nostro Paese dalla ricostituzione dello stato democratico ai nostri giorni, non ha mancato di influenzarne e il pensiero e l'opera. Via via che si pose mano a ritoccare l'esistente sistema, sotto la spinta delle grandiose evoluzioni politiche, economico-sociali e monetarie del Paese, la tassazione nel suo insieme si vide accentuare le interne punte di progressività: e ciò non soltanto per quanto riguarda l'imposta complementare e quella di famiglia, naturalmente progressive, ma anche per quello che attiene all'imposta di ricchezza mobile. Questa, invero, non può considerarsi più una imposta reale classica, dal momento che alle già criticate distinzioni per categorie si sono andate aggiungendo incisive differenziazioni di aliquote per scaglioni di reddito e franchigie, che spingono la vecchia imposta reale ad accostarsi sempre di più alla moderna imposta personale.

Imboccata la strada senza ritorno che mena ad una profonda alterazione del sistema, il dovere del legislatore è di contenere i colpi più violenti, che vi vengono inferti, e di opporsi alle lacerazioni più ingiuste, che vi vengono tentate. Perchè qualsiasi società può modificare, rispetto ad altri tempi, il proprio modo di pensare e di giudicare sulla natura e sui limiti di tassabilità del reddito; ma non può mai dimenticare il rispetto dovuto alla giustizia distributiva, fondamento della pace sociale.

Perciò ben venga la riforma e venga presto: ma venga, soprattutto, buona e possa cadere, Dio lo voglia!, su un terreno preparato a riceverla!

Nel frattempo, auspicabilmente per una parentesi di breve durata (tanto breve, secondo i sostenitori della legge-delega, che c'è da chiedersi se valeva la pena di cambiare), si procede, con l'usato sistema, verso l'adozione di modifiche che trovano la loro piena ragione di essere nei fenomeni conseguenti alla perdita di valore della nostra moneta, verificatasi negli ultimi venti

anni. Esenzioni e franchigie che avevano un senso a piena capacità di acquisto della moneta, ne vengono quasi del tutto privati per via della sopravvenuta svalutazione. Aliquote che si giustificano su un certo piano di rapporti reddito-spesa, diventano insopportabili per via dell'aumento puramente nominale dei termini dei rapporti stessi. Così si propone di elevare le quote esenti e le fasce ad aliquota ridotta, onde ristabilire un equilibrio rotto dal mutamento delle cose e ridare respiro ai portatori dei più modesti redditi di lavoro autonomo ed ai redditi dei lavoratori dipendenti.

Per ottenere tutto ciò la quota esente di ricchezza mobile (franchigia) della categoria C/2 (lavoratori dipendenti) è elevata da lire 240.000 a lire 600.000; mentre quella relativa alla categoria C/1 (limitatamente, però, ai lavoratori autonomi artigiani e piccoli commercianti, che vengono così inquadrati in una nuova categoria) sale da lire 240.000 a lire 360.000. Sempre nel campo della ricchezza mobile delle menzionate categorie viene aumentata la fascia di reddito assoggettato alla metà dell'aliquota normale, cioè al 4 per cento. Questa fascia, per la categoria C/2, è compresa tra lire 600.000 e lire 1.080.000, anzichè tra lire 240.000 e lire 960.000, come è attualmente. Per la categoria C/1 essa va da lire 360.000 a lire 1.020.000 al posto da lire 240.000 a lire 960.000, come è attualmente. Rimane invariata per le altre due categorie.

Le modificazioni per l'imposta complementare si riassumono nell'aumento della quota esente per persona a carico da lire 50.000 a lire 100.000.

Dal concorso delle quote esenti e delle variazioni degli imponibili ad aliquota ridotta, il vostro relatore si è permesso di calcolare un indice che si potrebbe chiamare di « socialità dell'imposta ». Se, infatti, si tiene conto dell'ammontare dell'imposta dovuta rispettivamente da chi appartiene alla categoria B (lire 64.800), alla categoria C/1 artisti e professionisti (lire 28.800), alla categoria C/1 artigiani e commercianti (lire 26.400), alla categoria C/2 (lire 19.200) e dell'imponibile lordo, rappresentato dalla quota esente più la parte di imponibile ad aliquota ridot-

ta, risulta che la percentuale di imposta rapportata all'imponibile lordo è del 6,75 per cento per categoria B (imponibile lordo 960.000), del 3 per cento per la categoria C/1 artisti e professionisti (imponibile lordo 960.000), del 2,60 per cento per la categoria C/1 artigiani e commercianti (imponibile lordo 1.020.000), dell'1,75 per cento per la categoria C/2 (imponibile lordo 1.080.000).

Ma un secondo raffronto, ancora più eloquente, si può instaurare nell'ipotesi in cui la diversa incidenza percentuale delle aliquote proprie alle singole categorie di contribuenti venisse calcolata tenendo presente anche la parte di imposta ad aliquota intera, gravante sulla differenza tra il massimo della fascia di reddito agevolato per le categorie B, C/1 artisti, C/1 artigiani ed il corrispondente massimo della categoria C/2. Dette differenze sono, in ordine, per le tre prime categorie, di lire 120.000, lire 120.000 e lire 60.000, sulle quali, come sopra detto, il peso dell'aliquota intera del 18 per cento per la B e dell'8 per cento per le altre due determina un aggravio rispettivamente di lire 21.600 per la B, lire 9.600 per la C/1 artisti e lire 4.800 per la C/1 artigiani. Rispetto ad un pari reddito di lire 1.080.000 (massimale della fascia C/2) l'imposta da liquidare, a seconda della categoria di contribuzione, si riassume in un totale di lire 86.400 per i tassati in B, di lire 38.400 per i classificati nella prima C/1, di lire 31.200 per gli appartenenti alla seconda C/1 ed in lire 19.200 per i contribuenti dipendenti della categoria C/2.

Calcolate, questa volta, sull'unico imponibile di lire 1.080.000 per tutte le categorie e nei riguardi delle corrispondenti quote di imposta, le aliquote sono: per il reddito di categoria B, dell'8 per cento; per quello della prima C/1, del 3,55 per cento; per la seconda C/1, del 2,90 per cento; mentre per la categoria C/2 rimane, come credo sia chiaro, fissata nell'identica misura già riferita dell'1,75 per cento.

L'aumento della fascia di reddito di ricchezza mobile delle sole categorie C/1 seconda e C/2, assoggettato all'aliquota del 4 per cento, in una con le variazioni delle basi esenti per le stesse categorie, accentua in modo rimarchevole la diversità del tratta-

mento fiscale a seconda delle categorie di appartenenza dei soggetti passivi d'imposta. Ciò appare tanto più evidente ove si consideri l'ipotesi di persone fisiche portatrici di identici, ma modesti redditi, tassati tuttavia in modo sensibilmente diverso per la sola causa dell'iscrizione in una differente categoria di contribuzione.

Insieme a molte considerazioni empiriche che sono nella mente di tutti — l'operaio che sta meglio dell'artigiano, l'artista che sta peggio del commerciante, l'imprenditore che sta meglio o peggio di tutti e via dicendo —, sorge spontaneo il dovere di riflettere se il sistema della tassazione di ricchezza mobile, così come ormai sopravvive, sia idoneo ad assicurare una elementare interpretazione del principio che ciascuno deve concorrere alle spese pubbliche in ragione della propria capacità contributiva. Questa, invero, oggi si consolida su ben altre fondazioni di quelle tipiche di un passato anche recente e matura nel mezzo di una realtà in via di profonda trasformazione: dove alla sicurezza legata una volta alla stabilità della moneta si è andata sostituendo la permanente incertezza nella sua conservazione; dove alla tranquillità un tempo costituita dalla proprietà immobiliare si contrappone l'esigenza di un fabbisogno sociale, che non può essere limitato dall'interesse individuale; dove ancora, per converso, la legislazione del lavoro ed i contratti che l'accompagnano tendono a dar carattere di stabilità al rapporto di impiego, già incerto ed indifeso, mentre la legislazione assistenziale e previdenziale, surrogando la garanzia un tempo offerta dalla presenza di produttive attività patrimoniali ed imprenditoriali, non disgiunte dal faticoso esercizio del risparmio, assicura del pari la vita avvenire e la salute.

Di queste profonde innovazioni nelle strutture della società contemporanea, nella quale alle vecchie fonti del reddito altre se ne sostituiscono con più evidenti e moderni caratteri di certezza nel quanto e nel tempo — ad alcune delle quali si è accennato a titolo di esemplificazione —, si dovrà discorrere nell'incontro nel quale saremo chiamati a delineare i criteri della nuova imposizione

diretta: che per nascere vitale deve alimentarsi nella linfa della società che ci circonda.

Tenterò ora di rispondere alla domanda circa il costo degli sgravi fiscali proposti alla nostra approvazione e di illustrare, a volo breve, il modo indicato per farvi fronte.

La elevazione della franchigia per i redditi soggetti all'imposta di ricchezza mobile della categoria C/1 artigiani e C/2, genera una perdita complessiva di lire 156 miliardi, di cui 3 sono a carico della C/1 e 153 in conto della C/2.

La perdita per l'aumento della fascia di reddito di ricchezza mobile delle anzidette categorie C/1 e C/2, assoggettato all'aliquota del 4 per cento è, complessivamente, di 9 miliardi.

La perdita conseguente all'aumento della quota esente per persona a carico, ai fini dell'imposta complementare, è di 14 miliardi.

Si tratta, quindi, di una rinuncia complessiva all'entrata di 179 miliardi.

È una grossa cifra, al cui venir meno non basta il compenso offerto dalle maggiori entrate derivanti dalla elevazione della addizionale straordinaria stabilita nel novembre del 1966 dal 10 per cento al 15 per cento ed al 20 per cento. Questa maggiore entrata, comunque, darà un gettito di 135 miliardi, raggiungibile però soltanto dopo qualche anno dall'applicazione della maggiorazione, in dipendenza del tempo occorrente per la definizione dei debiti di imposta. Essa, come l'addizionale base, si applica a tutte le imposte dirette, nonché alle imposte, sovrimeposte, addizionali, tasse e contributi comunali e provinciali riscuotibili per ruolo ed alla imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili e sui contributi di miglioria. Si applica ancora all'imposta camerale, al contributo speciale di cura e ad altri minori tributi.

Il fatto che nel disegno di legge non si ponga alcun limite temporale alla durata della applicazione dell'aumento dell'addizionale fa sì che essa debba intendersi stabilita nello stesso modo in cui venne fissata dalla legge 7 febbraio 1968, n. 27, « fino a quando », cioè « in attuazione della riforma tributaria non verranno applicate nuove aliquote per le imposte sul reddito ». Il che

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

è un modo alquanto strano di bloccare nel tempo una misura di imposizione, che dovrebbe essere eccezionale e contingente, come è ampiamente dimostrato dalla imponente letteratura critica cresciuta attorno ad essa; ma è modo che aspira a farci interpretare la norma come stimolo nei riguardi del Governo e del Parlamento in favore di una accelerazione del tempo della riforma.

La maggiore entrata collegata alla applicazione della ritenuta dell'8 per cento a titolo di acconto sui due terzi delle somme corrisposte dalle Regioni, dalle provincie, dai comuni, da altri enti pubblici e dalle imprese private ai professionisti, è stimata in lire 15 miliardi.

Sicchè, in totale, si prevedono alla entrata di bilancio lire 150 miliardi.

La differenza fra la perdita nel gettito dei tributi ed il recupero derivante dalle nuove imposizioni è pari a 29 miliardi, di cui si dovrà ovviamente tener conto nella redazione dei bilanci futuri.

Una questione accennata e non risolta venne sollevata nei riguardi delle Regioni e delle provincie a statuto speciale. Essa muove dalla norma contenuta nella legge di conversione del 7 febbraio 1968, n. 27, secondo la quale, « i proventi derivanti dalla applicazione del presente decreto, in quanto destinati alla copertura di oneri diretti a soddisfare particolari finalità di compe-

tenza esclusiva dello Stato, sono riservati interamente all'erario ».

È opinione del relatore che il maggior introito derivante dalla elevazione della misura percentuale della addizionale straordinaria non debba essere riservato all'erario, in quanto il gettito risultante da tale elevazione non copre oneri diretti a soddisfare particolari finalità di competenza esclusiva dello Stato, ma minori entrate di tributi in tutto o in parte spettanti alle Regioni a statuto speciale. Di conseguenza questi enti dovrebbero essere integrati per la perdita che andranno a subire con la devoluzione in loro favore del corrispondente maggior gettito risultante dalle elevazione della misura dell'addizionale.

Questa opinione, se trovasse accoglimento, potrebbe estrinsecarsi in maniera più concreta, in un secondo momento, allorchè il tema sarà riproposto nei modi dovuti. In questa sede, attesa la forma scelta per l'approvazione della legge, che riserva all'Aula la sola votazione della stessa, si può al massimo apprezzare il ragionamento presentato intorno alla materia ed impegnarsi a buon proposito per il futuro.

Con queste osservazioni, onorevoli colleghi, il vostro relatore vi invita, a nome della Commissione finanze e tesoro, a volere approvare il disegno di legge.

Athos VALSECCHI, *relatore.*

DISEGNO DI LEGGE (n. 1279)

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

L'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Art. 89 (*Quota esente*). — Dal reddito netto della categoria B delle persone fisiche e dal reddito netto della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti è detratta una quota esente di lire 240.000 annue. Dagli altri redditi netti della categoria C/1 è detratta una quota di lire 360.000 annue. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2 si applica una detrazione di lire 600.000 annue rapportata a ciascun periodo di paga.

Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la quota esente non può eccedere l'ammontare di lire 240.000 annue ed è imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/1 e B. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/2 di ammontare inferiore a lire 360.000 annue concorrano redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, la quota esente non può eccedere complessivamente le lire 360.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi di categoria C/2 e C/1. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/2 e con i redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, i quali, da soli o cumulati, non superano l'ammontare di lire 240.000 annue, concorrano altri redditi della categoria C/1 e redditi di categoria B, la quota esente non può eccedere le lire 240.000 annue ed è imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/2, C/1 e B.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le indennità di anzianità e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire.

La detrazione di lire 240.000 si applica anche ai redditi delle società non costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata ed a quelli delle cooperative comunque costituite.

Per le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la quota esente è di lire 40.000 per ogni anno di servizio prestato ».

Per il solo anno 1970 è concesso un abbattimento straordinario di lire 50.000 da valere sul primo scaglione di reddito limitatamente alla tredicesima mensilità o alla indennità equiparata prevista dalla legge o dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito dall'articolo 4 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, e il terzo comma dello stesso articolo, sono sostituiti dai seguenti:

« Le aliquote sono ridotte alla metà per le prime 720.000 lire dei redditi imponibili della categoria B delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo precedente e dei redditi imponibili della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti. Per i redditi imponibili di categoria C/1 diversi da quelli degli artisti e dei professionisti la riduzione si applica sulle prime 660.000 lire annue. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ragione di lire 480.000 annue rapportate a ciascun periodo di paga, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60.000 per ogni anno di servizio prestato.

Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la riduzione non può applicarsi su un ammontare complessivo eccedente lire 720.000 annue da imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie C/1 e B.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e professionisti, di ammontare inferiore a lire 660.000 e della categoria B, la riduzione non può applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 660.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/1 e B. Ove con i redditi imponibili di lavoro subordinato di ammontare inferiore a lire 480.000 annue concorrano redditi di categorie diverse, la riduzione dell'aliquota non può applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 480.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/2, C/1 e B ».

Art. 3.

All'articolo 128, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« Le regioni, le province, i comuni, le persone giuridiche private e pubbliche, le società e le associazioni di ogni genere e gli imprenditori commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal soggetto percipiente, sui due terzi delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte per prestazioni professionali ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« Dal reddito complessivo netto determinato a norma degli articoli precedenti, si detraggono una quota fissa di lire 240.000 nonchè una di lire 100.000 per ciascun componente la famiglia quale risulta a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta è dovuta ».

Nell'ultimo comma dell'articolo 138 dello stesso testo unico le parole: « di lire 50.000 », sono sostituite con le parole: « di 100.000 lire ».

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 relative ai lavoratori subordinati si applicano anche ai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizio e agricole di prima trasformazione dei prodotti agricoli comunque costituite.

Art. 6.

L'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e prorogata con decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 27, è elevata dalla misura di centesimi dieci a quella di centesimi quindici per ogni lira dei tributi indicati nel primo comma del medesimo articolo 80.

Per i redditi di lavoro subordinato la maggiorazione di centesimi cinque dell'addizionale è applicata sull'imposta di ricchezza mobile di categoria C/2 relativa alla parte di reddito imponibile superiore a lire due milioni fino a lire dieci milioni.

Per i tributi dovuti dai soggetti non tassabili in base a bilancio sulla parte di reddito imponibile o di valore che eccede lire dieci milioni l'addizionale è elevata da centesimi dieci a centesimi venti.

Art. 7.

Le soprattasse previste dal primo comma dell'articolo 243, dal primo comma dell'articolo 244 e dal primo comma dell'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione sono elevate da un terzo a due terzi.

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'ammenda di cui al primo comma dell'articolo 243 del testo unico stesso è stabilita da lire 100.000 a lire un milione quando l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta superi le lire 50.000, salvo i casi previsti dall'articolo 248 del testo unico medesimo.

Il terzo comma dell'articolo 245 del detto testo unico, nel testo integrato dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1965, n. 495, è abrogato.

Art. 8.

L'amministrazione finanziaria provvede anche d'ufficio ad effettuare rimborsi e conguagli delle maggiori imposte eventualmente pagate dal contribuente, in dipendenza di errori materiali compiuti dagli uffici, anche

in assenza di ricorso di parte e senza limiti temporali.

Art. 9.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio l'addizionale di cui al precedente articolo 6 si applica anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1970.

Art. 10.

Sono abrogate le norme in contrasto con la presente legge.

DISEGNO DI LEGGE (n. 1268)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BELOTTI ED ALTRI

Art. 1.

L'articolo 89 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è sostituito dal seguente:

« *Articolo 89. (Quota esente).* — Dal reddito netto della categoria B delle persone fisiche e dal reddito netto della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti è detratta una quota esente di lire 240.000 annue. Dagli altri redditi netti della categoria C/1 è detratta una quota di lire 300.000 annue. Per i redditi di lavoro subordinato classificati in categoria C/2 si applica una detrazione di lire 600.000 annue rapportata a ciascun periodo di paga.

Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la quota esente non può eccedere l'ammontare di lire 240 mila annue ed è imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/1 e B. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/2 di ammontare inferiore a lire 300.000 annue concorrano redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, la quota esente non può eccedere complessivamente le lire 300.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi di categoria C/2 e C/1. Ove con i redditi di lavoro subordinato di categoria C/2 e con i redditi di categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e dei professionisti, i quali, da soli o cumulati, non superano l'ammontare di lire 240 mila annue, concorrano altri redditi della categoria C/1 e redditi della categoria B, la quota esente non può eccedere le lire 240 mila annue ed è imputata nell'ordine ai redditi di categoria C/2, C/1 e B.

Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile le indennità di anzianità e di previdenza dovute per legge o per contratto collettivo

di lavoro quando l'importo non sia superiore ad un milione di lire.

La detrazione di lire 240.000 si applica anche ai redditi delle società non costituite in forma di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata ed a quelli delle cooperative comunque costituite.

Per le indennità di anzianità e di previdenza corrisposte una volta tanto, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, la quota esente è di lire 40.000 per ogni anno di servizio prestato ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito dall'articolo 4 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, e il terzo comma dello stesso articolo, sono sostituiti dai seguenti:

« Le aliquote sono ridotte alla metà per le prime 720.000 lire dei redditi imponibili della categoria B delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo precedente e dei redditi imponibili della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti. Per i redditi imponibili di categoria C/1 diversi da quelli degli artisti e dei professionisti la riduzione si applica sulle prime 660.000 lire annue. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ragione di lire 360.000 annue rapportate a ciascun periodo di paga, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennità di anzianità e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60.000 per ogni anno di servizio prestato.

Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1 degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la riduzione non può applicarsi su un ammontare complessivo eccedente lire 720.000 annue da imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie C/1 e B. Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e professionisti, di ammontare inferiore a lire 660.000 e della categoria B, la riduzione non

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

può applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 660.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/1 e B. Ove con i redditi imponibili di lavoro subordinato di ammontare inferiore a lire 360.000 annue concorrono redditi di categorie diverse, la riduzione dell'aliquota non può applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 360.000 annue ed è imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/2, C/1 e B ».

Art. 3.

All'articolo 128, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, è aggiunto il seguente comma:

« Le regioni, le province, i comuni, le persone giuridiche private e pubbliche, le società e le associazioni di ogni genere e gli imprenditori commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal soggetto percipiente, sui due terzi delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte per prestazioni professionali ».

Art. 4.

L'addizionale istituita con l'articolo 80, primo comma, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, e prorogata con decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1132, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 27, è elevata dalla misura di centesimi dieci a quella di centesimi quindici per ogni lira dei tributi

indicati nel primo comma del medesimo articolo 80.

Per i redditi di lavoro subordinato la maggiorazione di centesimi cinque dell'addizionale è applicata sull'imposta di ricchezza mobile di categoria C/2 relativa alla parte di reddito imponibile superiore a lire 2 milioni fino a lire 10 milioni.

Per i tributi dovuti dai soggetti non tassabili in base a bilancio sulla parte di reddito imponibile o di valore che eccede lire 10 milioni l'addizionale è elevata da centesimi dieci a centesimi venti.

Art. 5.

Le soprattasse previste dal primo comma dell'articolo 243, dal primo comma dell'articolo 244 e dal primo comma dell'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione, sono elevate da un terzo a due terzi.

Il terzo comma dell'articolo 245 del predetto testo unico, nel testo integrato dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1965, numero 495, è abrogato.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1971. Nei confronti dei soggetti tassabili in base al bilancio, l'addizionale di cui al precedente articolo 4 si applica anche per le tassazioni relative agli esercizi sociali in corso alla data medesima, in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi dell'esercizio sociale posteriori al 31 dicembre 1970.